



REGIONE PUGLIA  
GRUPPO CONSILIARE  
PARTITO POPOLARE ITALIANO

Proposta n. 202

1

Pol. A. 40/98

Bari, 18 02 98

Al

Sig. Presidente del  
Consiglio Regionale  
SEDE

Il sottoscritto Consigliere regionale trasmette alla S.V. copia della proposta di legge **"MODIFICA DELL'ART. 43 DELLA L.R. 16 MAGGIO 1985 N. 27 - TESTO UNIFICATO ED AGGIORNATO DI LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI OPERE E LAVORI PUBBLICI -"**, ad iniziativa dello stesso e sottoscritta anche da altri consiglieri, per il prosieguo dell'iter per la relativa approvazione.

Cordialità

CONSIGLIO REGIONALE  
ARRIVO  
15 FEB 1998  
Cat. \_\_\_\_\_ Class. \_\_\_\_\_ Fase \_\_\_\_\_  
PROT. N. 1024

Prof. Pietro PEPE



REGIONE PUGLIA  
GRUPPO CONSILIARE  
PARTITO POPOLARE ITALIANO

1.

## CONSIGLIO REGIONALE DI PUGLIA

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Atti Consiglio 248/A VI Legislatura

### PROPOSTA DI LEGGE

**“MODIFICA DELL’ART. 43 DELLA L.R. 16 MAGGIO  
1985 N. 27 - TESTO UNIFICATO ED AGGIORNATO DI  
LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI OPERE E  
LAVORI PUBBLICI -”**

I Consiglieri regionali

PEPE Pietro

(proponente)

SARDELLI Luciano



REGIONE PUGLIA  
GRUPPO CONSILIARE  
PARTITO POPOLARE ITALIANO

2.

In nome di una maggiore trasparenza e competitività tra le imprese, il Consiglio dei Ministri ha presentato un decreto legislativo che prevede la riforma dell'Albo dei Costruttori e la riorganizzazione delle procedure per l'avvio delle Opere Pubbliche, cioè **degli appalti**. Viene innalzata la soglia di accesso: il limite minimo di valore dell'appalto passa infatti da **75 milioni a 300 milioni**, in pratica per concorrere a lavori di appalto inferiori ai 300 milioni, non occorrerà essere iscritti all'Albo. Altra novità è la rideterminazione del Comitato centrale e dei Comitati regionali degli Albi le cui competenze verranno riordinate per permettere processi decisionali più rapidi, più efficienti e più responsabili.

Sostanzialmente si farà riferimento alle competenze (la partecipazione a precedenti lavori), alle potenzialità tecniche e strumentali ed alla forza - lavoro disponibile (quantità, qualità e regolarità del personale) delle imprese di costruzione.

L'obiettivo è quello di assicurare la presenza nelle gare di imprese all'altezza delle esigenze del mercato e di evitare la partecipazione di quelle imprese che, aggiudicatesi le gare, ricorrono sistematicamente al **subappalto dei lavori** ad altre ditte, non avendo i mezzi ed il personale per effettuarli in proprio (le cosiddette "scatole vuote").

Il provvedimento prevede altresì lo snellimento e la sburocratizzazione delle procedure per la partecipazione concorsuale. Si impone a questo punto anche la **modifica della legge regionale della Puglia n.27 del 16 maggio 1985**; tale legge disciplina tuttora "la materia delle opere e dei lavori pubblici o di pubblico interesse che si realizzano nella Regione, con o senza l'intervento regionale, con la sola eccezione delle opere di competenza dello Stato".

A distanza di 13 anni dalla entrata in vigore della legge, nessun aggiornamento dell'importo a base d'asta entro il quale ritenere ammissibile la partecipazione delle **imprese artigiane** è stato approvato, nonostante il progressivo aumento dei prezzi relativi alla esecuzione dei lavori pubblici.

Ne consegue una pesante **penalizzazione delle imprese artigiane** che possono partecipare soltanto a gare di piccola entità, in contrasto con lo



REGIONE PUGLIA  
GRUPPO CONSILIARE  
PARTITO POPOLARE ITALIANO

34

spirito del legislatore nazionale che intende garantire la partecipazione delle ditte iscritte all'Albo di cui alla legge n.860/56, anche agli appalti di medio valore. E' auspicabile che la Regione Puglia venga decisamente incontro alle legittime attese delle imprese artigiane ed assuma iniziative urgenti per modificare l'attuale soglia di partecipazione alle gare, maggiorando eventualmente anche gli importi nazionali.

Il fine di questa proposta di legge è appunto quello di alzare la soglia attualmente prevista dal 1° comma dell'art. 43 della L.R. 27/85

#### Articolo unico

Il primo comma dell'art. 43 della L.R. 16 maggio 1985 viene così modificato : (Aggiudicazione dei lavori). - 1 Alla esecuzione delle opere di cui alla presente legge, realizzate direttamente, si provvede mediante imprese iscritte all'albo regionale dei costruttori, ovvero a mezzo di imprese artigiane iscritte, per categoria relative all'opera, nell'apposito albo delle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1956, n° 860 e successive modificazioni, qualora l'importo dei lavori a base d'asta non superi 500.000.000.

**CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA**

Trasmesso alla IV Commissione

Consiliare il 20.2.88